



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n. 673/2021 R.G.A.C.** promossa

DA
Quadalti Luciano (avv. Benedetta Guardigli)

CONTRO
I.N.P.S. (avv. Renato Vestini)

avente ad **oggetto**: diritto alla corresponsione di prestazioni per la condizione di sordo civile;

provvedendo, all'udienza dell'11.1.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente, Sig. Luciano Quadalti, propone ricorso avverso il ricalcolo della propria pensione n. 07050236 categoria INCIV. Nello specifico, segnala di aver ricevuto in data 12.05.2021 una comunicazione dall'INPS con il quale veniva reso edotto che, a seguito di un ricalcolo della sua pensione a decorrere dall'01.01.2018, era risultato un indebito di € 17.139,21. A seguito di tale comunicazione, in data 24.06.2021 il Sig. Quadalti riceveva formale avviso di accertamento per le somme indebitamente percepite.

Tale indebito, secondo l'istituto, derivava dalla revoca del beneficio di indennità di accompagnamento per carenza del requisito sanitario, disposta all'esito della visita di revisione per l'accertamento dell'invalidità civile, avvenuta il 14.09.2018.

Il ricorrente rende noto di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps avverso l'avviso di accertamento datato 9.06.2021 con il quale l'INPS richiedeva le somme indebitamente percepite nel periodo dall'1.10.2018 al 30.06.2021, ricorso però rigettato con delibera del 20.10.2021.

Il ricorrente contesta la pretesa avanzata dall'istituto, ritenendola infondata. Segnala, sul punto, che l'indennità di accompagnamento ha natura assistenziale e costituisce prestazione economica del tutto peculiare, essendo che con essa viene realizzato un intervento assistenziale volto ad offrire sostegno ed aiuto solidale con riguardo al nucleo familiare.

Evidenzia che l'Istituto dopo la visita di revisione del 14.09.2018 non ha comunicato formalmente con separato e autonomo provvedimento l'avvenuta e correlata revoca dell'indennità di accompagnamento, limitandosi a inviare solamente il verbale della visita di revisione. Oltre a ciò, sottolinea che il provvedimento di revoca è datato 24.06.2021 – come confermato dal comitato provinciale dell'INPS nella delibera di rigetto del ricorso amministrativo - e che, pertanto, la revoca non può estendersi ad un periodo precedente.

Sempre relativamente al provvedimento di revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il ricorrente sottolinea che esso è stato comunicato a distanza di tre anni dalla visita di revisione da cui si fa discendere la revoca dell'indennità di accompagnamento e che l'omissione di una tempestiva comunicazione è un errore addebitabile solamente all'Istituto che, non rendendolo edotto del venir meno del requisito sanitario, ha ingenerato in lui un legittimo affidamento circa la legittimità del beneficio economico erogatogli dal 2016.

Per questi motivi, ribadendo l'errore in capo all'ente previdenziale e la sua completa buona fede, il ricorrente **chiede** che venga accertata e dichiarata l'irripetibilità delle somme a lui erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento dalla data del 1.01.2018 fino al 30.06.2018, per il complessivo importo di euro 17.139,21, o per quello diverso maggiore

o minore che risulterà dovuto o che sarà accertato in corso di causa.

Si è costituito l'INPS, contestando quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito e segnalando che fin dal verbale redatto dalla commissione medica a seguito della visita del 14.09.2018 e notificato al ricorrente risulta il non riconoscimento della dell'indennità di accompagnamento. Segnala che tale esito è stato riconfermato nel verbale di revisione del 2021 e che, nello stesso anno, a seguito di un controllo a livello centrale, emergeva che non era stata ancora ricostruita la prestazione di invalidità civile del ricorrente. Pertanto, agendo correttamente, l'istituto ricalcolava la pensione di invalidità e determinava il debito di euro 17.139,21 a carico del ricorrente per il periodo da ottobre 2018 a giugno 2021.

Evidenzia la corretta avvenuta notifica dei verbali a parte ricorrente e segnala che il verbale medico legale relativo alla visita di revisione non è mai stato impugnato nei termini di legge dal ricorrente.

In ultimo, evidenzia che la mancata sospensione della prestazione dopo la visita della Commissione medica non fa venir meno l'esistenza dell'indebito oggettivo e rende noto che la sospensione immediata dei pagamenti e la successiva revoca è stata prevista dal legislatore come una mera facoltà per l'istituto erogatore e non come un obbligo al cui tempestivo adempimento è condizionata la ripetibilità della prestazione.

Per questi motivi, ribadendo la correttezza dell'operato dell'Istituto, **chiede** che le domande avanzate da parte ricorrente siano tutte respinte, in quanto infondate in fatto, in diritto e comunque non provate, dichiarando per l'effetto dovute dal ricorrente le somme relative all'indebito per cui è causa. **In via subordinata, chiede** di dichiarare dovute dal ricorrente all'INPS, a titolo di indebito di prestazione di invalidità civile, quelle somme maggiori o minori che dovessero risultare giusto e/o eque all'esito del presente giudizio.

2. Secondo Cass., 4.8.2022, n. 24180, “*in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina*

peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); 8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.

3. Nel caso di specie è provato che il verbale della visita di revisione, contenente indicazione del venir meno delle condizioni utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, sia stato notificato a parte ricorrente. Tanto è accaduto il 25.9.2018, come attestato dall'I.N.P.S.

Parte ricorrente non nega peraltro il dato, avendo affermato alla prima udienza “*che dopo il provvedimento di revoca al verbale si sarebbero aspettati un autonomo provvedimento di revoca della prestazione*”.

Se è vero, allora, che l'indebito va restituito “*a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente*”, la contraria conclusione del ricorrente non può essere accolta.

La comunicazione del verbale della visita di revisione, costituente rituale e tipica forma di comunicazione del venir meno delle condizioni utili alla percezione dell'indennità in questione, è del tutto idonea allo scopo, divenendo irrilevante la circostanza che la prestazione non sia stata immediatamente revocata.

4. Le spese di lite si compensano per la complessità del panorama normativo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta il ricorso e **compensa** le spese.

Forlì, 11 gennaio 2023

Il giudice del lavoro

dr. Luca Mascini